

Edilizia e Territorio

Codice di gara, operative «le istruzioni per l'uso» definite dall'Anac

30 agosto 2016 - Giuseppe Latour

Due comunicati pubblicati sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione indicano tempi e modalità operative per l'emissione del Cig

In che modo e con quale tempistica le stazioni appaltanti devono richiedere il codice identificativo di gara. È questo il senso dei due comunicati del 13 luglio scorso, pubblicati ad agosto dall'Autorità anticorruzione: mettere in fila le tempistiche di acquisizione e le modalità operative di emissione dei Cig. Questo momento fondamentale per la vita delle imprese e delle stazioni appaltanti cambia, infatti, di molto a seconda delle caratteristiche della procedura di gara.

Le indicazioni dell'Anac puntano a chiarire il concetto in base al quale il responsabile unico del procedimento che intende avviare una procedura dovrà prima acquisire un Cig. Questo perché, per ogni procedura, è fondamentale versare la cosiddetta tassa sulle gare e, poi, ottenere il codice identificativo. Quindi, l'Autorità ribadisce che «le stazioni appaltanti che intendono avviare una gara, sono tenute ad acquisire il relativo Cig, anche in modalità smart, in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara».

Questo momento, però, cambia a seconda della tipologia di procedura che si sta avviando. Per le gare che prevedono la pubblicazione del bando o di un avviso di gara - spiega la delibera - il Cig va acquisito prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale; in questo modo i suoi estremi potranno essere riportati nella pubblicazione. Per le gare che prevedono l'invio di una lettera di invito, il codice andrà acquisito prima dell'invio delle lettere ai partecipanti. Anche in questo caso, seguendo questa modalità, sarà possibile riportarlo negli inviti a beneficio delle imprese.

C'è, poi, una terza categoria: quella degli acquisiti effettuati senza seguire particolari formalità. Il loro codice andrà acquisito prima della stipula del relativo contratto in modo che «possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici partecipanti». Nel caso di affidamenti in somma urgenza, ad esempio, il codice identificativo andrà riportato nella lettera d'ordine. Infine, ci sono anche gare per le quali non è previsto l'obbligo di contribuzione a favore dell'Autorità da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti. In queste occasioni il codice andrà acquisito prima della stipula del relativo contratto, «in modo che possa essere ivi riportato».

Altra indicazione operativa importante arriva, nel secondo comunicato, per le stazioni appaltanti che intendono realizzare affidamenti nelle categorie merceologiche individuate dal tavolo dei soggetti aggregatori presso il ministero dell'Economia. Nel caso in cui, però, queste non trovino una iniziativa attivata da Consip o da un soggetto aggregatore regionale territorialmente competente e quest'ultimo non abbia stretto appositi accordi con un altro soggetto aggregatore per la specifica categoria merceologica, le amministrazioni dovranno, al momento della richiesta del rilascio del Cig, selezionare la voce «contratto non attivo presso il soggetto aggregatore». A quel punto potranno acquisire un codice in maniera autonoma.